



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 09/02/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/10/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.038,80, a titolo di commissioni non maturate;
- il rimborso di € 142,17 a titolo di commissioni di estinzione;
- oltre interessi legali dal reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura up-front della commissione d'intermediazione sub lett. B), posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (sul punto allega la fattura relativa all'importo corrisposto all'intermediario del credito nonché alcune decisioni ABF);
- la natura, del pari, up-front, delle spese di attivazione sub lett. C);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alla richiesta di rimborso della “commissione di estinzione anticipata”, la legittimità dell’addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 125sexies TUB; cita a sostegno la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, rilevando l’assenza, nella richiesta del ricorrente, di qualsiasi motivo atto a giustificare il rimborso della commissione in parola.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. *Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva che alle *Commissioni d’intermediazione* deve riconoscersi natura *up front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 13947/2020).

Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, le *Spese di attivazione*, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto (nella descrizione contrattuale vi è un esplicito riferimento alle “spese per la gestione della rete di vendita”).

Con riferimento alla *commissione per l’estinzione anticipata*, addebitata per € 142,17, il Collegio rileva che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all’1% del debito residuo (€ 14.217,00), in conformità a quanto disposto dall’art. 5 delle Condizioni generali del contratto, che prevede, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario a un indennizzo pari all’1% dell’importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è inferiore ad un anno; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art 125-sexies TUB. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui *“la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione”,* il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso (cfr., in tal senso, Collegio di Bari, decisione n. 8621/20).

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,16%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,59%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. intermediazione (up front)	€ 2.898,00	€ 1.738,80	<input type="radio"/> € 1.118,37	<input type="radio"/>		€ 1.118
<input type="radio"/>	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 300,00	<input checked="" type="radio"/> € 192,96	<input type="radio"/>		€ 300
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	<input type="radio"/> € 0,00	<input type="radio"/> <input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.418
interessi legali							si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.418,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI